

Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 67-1992

**Dipendente Ing. Gianpiero Cerutti; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri, ai sensi degli art. 3 e 6 della L.R. 10/1989.**

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Con nota del 9 giugno 2015, l'Ing. Gianpiero Cerutti, dirigente regionale assegnato alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, ha richiesto un'ulteriore proroga fino a tutto il 30.09.2015 dell'incarico di consulenza tecnica a favore della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri, relativa all'espletamento di tutte le procedure d'appalto per la realizzazione del progetto di interventi di recupero riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale, già autorizzato con DD.G.R. n. 44-4754 del 15.10.2012 e n. 18-386 del 06.10.2014.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissi, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che con D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014 sono state impartite direttive sulle caratteristiche degli "incarichi vietati", come da disposizioni della L. 190/2012, che ha parzialmente modificato l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, ed è stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, e che per il caso di specie, il limite massimo è di 4 incarichi;

precisato che al dirigente sopra citato è stato autorizzato, per il corrente anno, un solo incarico ai sensi dell'art. 3 lett. d) della L.R. n. 10/1989;

visto che l'incarico non compromette o interferisce significativamente nell'esercizio delle funzioni e dei compiti a cui il dirigente è addetto e che non si trova in situazione di incompatibilità rispetto agli interessi della Regione Piemonte, come confermato dal nulla-osta in calce alla richiesta sopra citata;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione e non ricorrono le cause di divieto di cui alla D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti;

tutto ciò premesso e considerato;

visto l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012;  
visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;  
visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;  
visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;  
visto la D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

il dipendente Ing. Gianpiero Cerutti, dirigente regionale assegnato alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, è autorizzato, in sanatoria, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, a prorogare l'incarico di consulenza a favore Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri, già autorizzato con DD.G.R. n. 44-4754 del 15.10.2012 e n. 18-386 del 06.10.2014 fino al 30.09.2015.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)